

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-781	del 20/11/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento in economia alla società CEDA Consulting SRL del servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti ARPA.	
Proposta	n. PDTD-2013-786 del 18/11/2013	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 20 (venti) novembre 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.
Affidamento in economia alla società CEDA Consulting SRL del servizio di
aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti ARPA.

PREMESSO:

- che con note del 22/02/2013 e del 20/08/2013 - acquisite agli atti con Prot. PGDG 928/2013 e 4378/2013 - l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha richiesto ad ARPA di procedere all'aggiornamento dei dati relativi alla posizione assicurativa dei dipendenti dell'Agenzia e contenuti nella banca dati della gestione ex-INPDAP; nello specifico, si tratta dell'aggiornamento – attraverso il sistema Passweb – del modello PA04 relativo ai dipendenti dell'Agenzia;

RILEVATO:

- che al fine di dare adempimento a quanto richiesto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è ritenuto di richiedere un preventivo alla società CEDA Consulting SRL, con sede legale a Padova, Galleria delle Porte Contarine n. 4 ;
- che la società CEDA Consulting SRL risulta particolarmente affermata nel settore dei servizi in materia previdenziale/pensionistica;
- che, inoltre, con la società sopra menzionata l'Agenzia ha stipulato un contratto, che andrà a scadere nel mese di luglio 2014, avente ad oggetto la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica come risulta dalla determinazione ASRURS n. 382/2011;
- che la società CEDA Consulting SRL - nello svolgimento dei servizi in materia previdenziale/pensionistica affidati da Arpa - ha sempre dimostrato grande professionalità assicurando al contempo un servizio efficiente e qualificato in grado di consentire il puntuale presidio di una funzione specialistica, quale quella inerente la materia previdenziale;

RICHIAMATA:

- la nota Prot. PGDG 5875 del 29/10/2013 – *“Richiesta di preventivo per la fornitura in economia di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti ARPA”* - con cui si è chiesto a CEDA Consulting SRL di formulare un'offerta per il servizio di aggiornamento richiesto;

PRECISATO:

- che il servizio richiesto a CEDA Consulting SRL è dettagliato nel “*Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa*” allegato alla sopra citata richiesta di preventivo;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con particolare riferimento all’art. 125, comma 11, in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 83/2012 il cui art. 5 prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e assume direttamente l’impegno contrattuale mediante invio d’ordine;

VISTA:

- l’offerta presentata dalla Società CEDA Consulting SRL – ed acquisita agli atti in data 08/11/2013 (Prot. 6145) – la quale prevede, per l’aggiornamento della posizione previdenziale relativa a n. 1 dipendente, il costo di Euro 50,00 al netto dell’IVA;

PRECISATO:

- che - secondo quanto previsto nel sopra citato “*Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa*” - le posizioni assicurative da aggiornare sono relative, in via presuntiva, a n. 100 dipendenti e che l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali;
- che, inoltre, ai sensi del sopra citato capitolato il servizio in oggetto deve essere concluso entro otto mesi dalla data della conferma d’ordine;

RITENUTO PERTANTO:

- data la congruità del prezzo previsto dalla società CEDA Consulting SRL, di procedere all’affidamento diretto alla società medesima, del servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa dei dipendenti ARPA;
- di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento è stimato, in via presuntiva, pari ad Euro 5.000,00 IVA esclusa;

SOTTOLINEATO:

- che l'affidamento alla società CEDA Consulting SRL del servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa dei dipendenti ARPA, consente di realizzare obiettivi di efficienza ed economicità in considerazione del fatto che la società medesima procede già – in esecuzione del sopra citato contratto di cui alla determinazione ASRURS n. 382/2011 - alla predisposizione delle pratiche di pensione e dei modelli PA04 relativi ai dipendenti dell'Agenzia;

VISTA:

- la *“Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per l'affidamento di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa”* a firma del Legale Rappresentante di CEDA Consulting SRL con la quale si dichiara, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché di avere preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nella richiesta di preventivo (PGDG 5875/2013) e nel capitolato d'oneri per la fornitura in oggetto;

DATO ATTO:

- che la procedura oggetto del presente provvedimento ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZF40C0F512;

DATO ATTO ALTRESI':

- che ai fini dell'art. 9 *“Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”* del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A *“Budget esercizio 2013 – Linee guida”* della DDG n. 76/2012;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 recante: *“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013”*;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante: *“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità”*;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 31/2013, con cui si è proceduto ad assegnare i budget alle Aree della Direzione Amministrativa per l'anno 2013;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 87/2009, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. lgs. 163/06, alla Società CEDA Consulting SRL (P. IVA e C.F. 04133110280), il servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa dei dipendenti Arpa in adempimento a quanto richiesto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, da espletarsi entro otto mesi dalla data di conferma d'ordine, al prezzo stimato di euro 5.000 (IVA esclusa);
2. di dare atto che l'oggetto, le modalità ed i termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel *“Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa”* allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento ha natura di “servizi appaltati esternamente” ed è stimato, in via presuntiva, in Euro 6.100,00 comprensivo di IVA al 22%; tale costo è a carico dell'esercizio finanziario 2013 per la quota di Euro 1.525,00 e dell'esercizio 2014 per la quota di Euro 4.575,00 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità ASGRU.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2013-786 del 18/11/2013

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento in economia alla società CEDA Consulting SRL del servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti ARPA.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/11/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
--	--

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio consistente nell'aggiornamento – attraverso il sistema Passweb – del modello PA04 dei dipendenti Arpa, aggiornato alla data di compilazione e contenente i seguenti dati:

- a) dati giuridici relativi a tutta la carriera del dipendente, compresa quella pregressa presso altri enti pubblici;
- b) dati economici stipendiali dal 01/01/1993 (o dall'inizio del servizio se successivo a tale data), comprensivi degli importi accessori percepiti dal 01/01/1996.

Le posizioni assicurative da aggiornare sono relative, in via presuntiva, a **n. 100 dipendenti** i cui nominativi saranno forniti - a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – al fornitore.

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpa a fornire i servizi nei termini indicati nel presente Capitolato.

Art. 4 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio entro otto mesi dalla data della conferma d'ordine.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi devono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
 3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di ARPA medesima.
 4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 8 - Penali

1. Qualora, al termine dell'esecuzione del contratto, il Fornitore non abbia proceduto all'aggiornamento di tutte le posizioni assicurative richieste da Arpa, per causa non imputabile a quest'ultima, verrà applicata una penale giornaliera pari a 5 Euro.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Il fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. In particolare, i pagamenti sono effettuati mensilmente in relazione al numero delle posizioni assicurative aggiornate nel mese di riferimento.
2. Le fatture, da emettersi con cadenza mensile posticipata, dovranno:
 - riportare il numero d'ordine;
 - riportare il CIG;
 - essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

3. Per i pagamenti, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).
4. I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
5. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
6. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 14 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo rubricato "Penali";

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 15 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
--	--

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Fornitura si risolve di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 18 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPA un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in esecuzione della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 20 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 21 – Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

Art. 22 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 24 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. I servizi di cui al presente capitolato ricomprendono i seguenti trattamenti di dati personali:
 - gestione tecnica delle basi dati relative alle applicazioni assegnate alla Ditta
 - gestione del trattamento dei profili autorizzativi
 - gestione tecnica dei log applicativi
 - quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.
2. L'affidamento della fornitura comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
 - b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al Responsabile del trattamento di Arpa, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
 - e) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza,

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un servizio di aggiornamento dati relativi alla posizione assicurativa di dipendenti Arpa
------------------------------------	--

la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 - Fonti normative, Articolo 4 - Termini di esecuzione, Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 8 - Penali, Articolo 9 - Corrispettivi, ART. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 - Riservatezza, Articolo 14 - Risoluzione, Articolo 15 - Recesso, Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 17 - Subappalto, Articolo 18 - Divieto di cessione di contratto e di credito, Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 - Foro competente, Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 24 – Designazione quale responsabile esterno dei dati personali, Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.